



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

Deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: **Addizionale Comunale all'IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche). Conferma dell'aliquota e della soglia di esenzione per l'anno 2023.**

VISTI:

- a. il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 (Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF a norma dell'articolo 48, comma 10, della L. 27 dicembre 1997 n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della L. 16 giugno 1998 n. 191);
- b. gli articoli 52 e 54 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta+ nonché riordino della disciplina dei tributi locali);
- c. l'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2001);
- d. l'articolo 1, commi 142, 143 e 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2007);
- e. l'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 (Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere d'acquisto delle famiglie) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;
- f. l'articolo 77-bis, comma 30, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- g. l'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2011));
- h. l'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

- i. l'articolo 13, comma 16, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- j. il decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze 31 maggio 2002, n. 23324;
- k. il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 5 ottobre 2007 (Modalità di effettuazione del versamento diretto ai comuni dell'addizionale comunale all'IRPEF, da emanare ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della L. 27 dicembre 2006, n. 296);
- l. la legge 30 dicembre 2021 n. 234 (Legge di bilancio 2022);

PREMESSO che con il decreto legislativo n. 360/1998 è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (addizionale IRPEF) e ne è stata prevista l'attuazione così come segue:

- a. il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, stabilisce con decreto da emanare entro il 15 dicembre l'aliquota di compartecipazione da applicare a partire dall'anno successivo;
- b. nella relazione governativa al predetto decreto si afferma che l'addizionale in oggetto *“deve essere basata essenzialmente su un'aliquota formata da due parti distinte: una fissata dallo Stato ed uguale per tutti i Comuni ed un'altra, opzionale, per quanto riguarda la sua istituzione (che è rimessa alla discrezione del Comune), variabile, da Comune a Comune, entro i limiti predeterminati dallo stesso legislatore”*;
- c. l'art.1, comma 3, D.lgs. citato dispone che i Comuni possono deliberare la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale predetta con deliberazione da pubblicare su un sito informatico individuato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, emanato di concerto con il Ministero della Giustizia e con il Ministero dell'Interno. La variazione dell'aliquota di compartecipazione non può eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali;

VISTA la Legge di Stabilità 2019 (Legge 145/2018) che non reitera il blocco delle aliquote e considerato che i Comuni tornano a poter esercitare la loro autonomia impositiva, bloccata dal 2016;

RICHIAMATE:

- a. la deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 20/12/2007 con la quale si è approvato il regolamento ed adeguata l'aliquota dello 0,7% dall'anno 2008 e per gli anni successivi;



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

- b. la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 19/06/2012 con la quale si sono approvate le modifiche al Regolamento Comunale Addizionale IRPEF stabilendo le aliquote per scaglioni di reddito IRPEF;

RICHIAMATI:

- a. l'articolo 151 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
- b. la delibera del Consiglio Comunale adottata in data odierna con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione triennio 2023-2025.

VISTO l'art. 1 comma 2 della legge di Bilancio 2022, Legge n. 234/2021 del 30.12.2021 che ha modificato gli scaglioni di reddito per l'applicazione delle aliquote Irpef;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 13/04/2022 avente ad oggetto: *“Addizionale Comunale IRPEF anno 2022, adeguamento ai sensi art. 1 c. 2 L. 234/2021.”*;

VISTA altresì la deliberazione n. 49 del 28/07/2022, con la quale si è rettificata la propria deliberazione suindicata, integrando il prospetto delle aliquote (come indicato in seguito), aggiungendo la locuzione COMPLESSIVO tra le parole “reddito” e “fino” nella parte relativa allo scaglione fino a € 12.000,00:

Aliquota	Descrizione
	Esenzione per reddito complessivo fino a € 12.000,00
0,50	Applicazione a scaglioni di reddito da 12.001,00 fino a € 15.000,00
0,70	Applicazione a scaglioni di reddito da € 15.001,00 e fino a € 28.000,00
0,78	Applicazione a scaglioni di reddito da € 28.001,00 e fino a € 50.000,00
0,80	Applicazione a scaglioni di reddito sopra € 50.000,00

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'entrate degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15 del D.L. del 6 dicembre 2011, n. 201 secondo il quale *“entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione”*;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione, per quanto di competenza, il parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e degli atti organizzativi vigenti;



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

ACQUISITO altresì il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 267/2000 e degli atti organizzativi vigenti, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

RITENUTO che il presente atto rientri nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 42 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed ai sensi del comma 683 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013;

Si propone affinché il Consiglio Comunale

DELIBERI

- 1. DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2. DI CONFERMARE le aliquote e la quota di esenzione già stabilite per l'anno 2022** dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) così come sotto riportate:

Aliquota	Descrizione
	Esenzione per reddito complessivo fino a € 12.000,00
0,50	Applicazione a scaglioni di reddito da 12.001,00 fino a € 15.000,00
0,70	Applicazione a scaglioni di reddito da € 15.001,00 e fino a € 28.000,00
0,78	Applicazione a scaglioni di reddito da € 28.001,00 e fino a € 50.000,00
0,80	Applicazione a scaglioni di reddito sopra € 50.000,00

3. DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002.

4. DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011.

5. DI STIMARE il gettito dell'addizionale all'imposta comunale sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2023, in circa € 830.000,00 da introitare sul seguente codice di bilancio: entrata: E. 1.01.01.16.001 - *Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione.*



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

6. **DI PROVVEDERE** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.lgs. 360/98;

7. **DI DARE ATTO** che il Responsabile del procedimento amministrativo inerente all'oggetto, ai sensi della Legge n. 241/90 – Capo II – è il responsabile del servizio finanziario Catia Campaci.



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA la relazione dell'Assessore Ing. Ugo Cosimo Trimboli;

PRESO ATTO CHE il Consigliere Sig.ra Concetta Siciliano lascia la sala consiglio alle ore 18.21;

ASCOLTATO l'intervento del Consigliere Elena Benente e in seguito il consigliere Roberto Ansaldo;

UDITA la risposta del Consigliere Ugo Cosimo Trimboli e in seguito la dichiarazione di voto del Consigliere Roberto Ansaldo in quale esprime la dichiarazione di voto contraria;

DATO ATTO CHE gli interventi di cui sopra sono registrati su supporti magnetici depositati agli atti;

ACQUISITI:

1. in data 13/12/2022 il parere della Commissione competente per i Servizi di Direzione e di Staff, ai sensi dell'art. 66 comma 13 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale;
2. i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. N. 267/2000;

RICHIAMATO il D.lgs. 267/2000;

TENUTE PRESENTI le vigenti disposizioni dello Statuto Comunale;

EFFETTUATA la votazione in forma palese per l'approvazione del testo della delibera in oggetto, che dà il seguente risultato proclamato dal Presidente:

Presenti:14

Assenti: 03 (Ghio, Siciliano, Salerno)

Astenuti:00

Contrari: 04 (Ansaldo, Benente, C. Maggio, D'Agostino)

Favorevoli: 10

Constatato l'esito della votazione



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

DELIBERA

1. La proposta che precede è approvata integralmente e ad ogni effetto di legge.
2. Con successiva votazione unanime resa in forma palese, che dà il seguente risultato, proclamato dal Presidente:

Presenti: 14
Assenti: 03 (Ghio, Siciliano, Salerno)
Astenuti: 00
Contrari: 04 (Ansaldi, Benente, C. Maggio, D'Agostino)
Favorevoli: 10

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.lgs. n. 267/2000, per consentire l'adozione di provvedimenti conseguenti.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Firmato digitalmente

F.to : Dott. ARNAUDO Enrico

IL SEGRETARIO GENERALE

Firmato digitalmente

F.to : Dott. Pietrantonio DI MONTE

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il Registro Pubblico dei certificati di firma.